

**Corte di Cassazione civile Sezione Prima 14 dicembre 2001, n. 15830**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -

Dott. Mario ADAMO - Consigliere -

Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -

Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -

Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

ALAYEVSHA HELEN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 23, presso l'avvocato MARIO CERACI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BARSOTTI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA di MASSA CARRARA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del Tribunale di MASSA, depositata il 02/10/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con il decreto impugnato il Tribunale di Massa Carrara ha respinto l'opposizione proposta da Helen Alayevsha avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Massa Carrara l'ha espulsa dal territorio nazionale per mancata richiesta del permesso di soggiorno.

Ha ritenuto il giudice del merito che anche il permesso di soggiorno per motivi di cura deve essere tempestivamente richiesto e che lo stato di tossicodipendenza di Helen Alayevsha, entrata clandestinamente in Italia e trattenutavisi senza lavoro, non può essere equiparato a una malattia o a un infortunio per i quali l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 assicura anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.

Ricorre per cassazione Helen Alayevsha e propone cinque motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Prefettura di Massa Carrara.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell' art. 737 c.p.c. e sostiene che il procedimento è invalido in quanto assegnato al ruolo contenzioso anziché a quello della volontaria giurisdizione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia lamentando che non sia stata acquisita una nota informativa della Questura di Massa Carrara.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 5 e 35, D.Lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che ingiustificatamente il giudice del merito le abbia negato il diritto costituzionale all'assistenza sanitaria.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà di motivazione, lamentando che il giudice del merito le abbia illogicamente addebitato di non aver svolto attività lavorativa, senza considerare che con l'assunzione di uno straniero privo di permesso di soggiorno il datore di lavoro commetterebbe un illecito penale.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia apoditticamente disatteso la sua richiesta di riduzione della durata del divieto di ingresso sul territorio italiano.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo, in realtà, è inammissibile, perché non chiarisce per quale ragione la qualificazione come contenzioso del procedimento possa avere compromesso il diritto di difesa della ricorrente.

Inammissibile è anche il secondo motivo, perché la ricorrente non precisa quale sia la rilevanza probatoria del documento di cui si lamenta la mancata acquisizione.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati.

La tossicodipendenza è certamente uno stato patologico, ma si tratta di una malattia cronica dalla quale non necessariamente deriva un imminente pericolo di vita. Sicché deve escludersi che possano essere considerate "cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative", a norma dell'art. 35, D.Lgs. n. 286 del 1998, le cure di cui ha bisogno un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta. Mentre deve ritenersi che solo le cure urgenti o comunque essenziali per l'immediata sopravvivenza dello straniero irregolare possano giustificare, a norma del citato art. 35, una sua permanenza sul territorio nazionale, che, altrimenti, secondo quanto prevede l'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 286 del 1998, presupporrebbe comunque un permesso di soggiorno ad hoc. Né può considerarsi illogico, in questo contesto, il riferimento del giudice del merito alla protratta presenza clandestina in Italia della ricorrente, priva altresì di una qualsiasi attività lavorativa idonea a legittimarla a una richiesta di permesso di soggiorno.

Inammissibile, infine, è il quinto motivo del ricorso, perché il giudice non ha poteri determinativi in ordine alla durata del divieto di reingresso in Italia dello straniero espulso.

Considerata la condizione della ricorrente, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 DICEMBRE 2001.